DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDI 23 MARZO — NUM. 70

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 12, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5260** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (Serie 2ª);

Visti i RR. decreti 25 settembre 1862, num. 887 e 16 giugno 1887, n. 4639 (Serie 3ª);

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 del citato R. decreto 16 giugno 1887 è abrogato;

L'art. 12 dell'altro R. decreto 25 settembre 1862 è sostituito dal seguente:

I capi macchinisti di 2ª classe saranno tratti due terzi per anzianità ed un terzo a scelta dai sotto capi macchinisti che abbiano servito due anni in tale grado, dei quali almeno diciotto mesi a bordo di Regie navi in armamento.

I sotto capi macchinisti saranno tratti dai macchinisti di 1ª classe che abbiano servito in questo grado almeno due anni sulle navi dello Stato in armamento.

L'avanzamento avrà luogo nella misura di un quarto per anzianità, previo accertamento dell'idoneità per parte del Consiglio superiore di marina, e per tre quarti mediante esame di concorso in base ai programmi annessi al Regio decreto 16 giugno 1887.

Per le promozioni saranno fatti quattro turni: i tre primi spetteranno ai candidati del concorso e il quarto a quelli dell'anzianità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il numero **5240** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro;

Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio pubblico, composta di 100 articoli del complessivo valore di stima di lire 15,945 57;

Visto l'articolo 13, secondo alinea, del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884 numero 2016 (Serie 3ª);

Ritenuto che l'alienazione dei suddetti beni mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti di terzi;

Sentito l'avviso del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È autorizzata la vendita dei beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, e che ascendono al complessivo valore di stima di lire quindicimila novecentoquarantacinque e centesimi cinquantasette (lire 15,945 57).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal R. decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto: *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TABELLA *di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo 13 del testo unico della legge sull'Amministrazione e Contabilità generale dello Stato, sancito col Regio decreto 17 febbraio 1884, N. 2016 (Serie 3ª)*

(Articoli n. 100 pel prezzo d'estimo di lire 15,945 57).

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
1	Cagliari	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 186, fraz. A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pisu Ciccu Pietro	2	»	»	»	40 25
2	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 121 frazione A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pisu Salvatore	»	52	»	»	17 68
3	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 7485 fraz. N, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Piludu Salvatore.	»	03	30	»	4 78
4	Id.	Id.	Fondo rustico, descritto in catasto al numero di mappa 1/6 8681 frazione P, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sannia Ignazio	»	02	30	»	11 56
5	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 390 fraz B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Caredda Don Vito	»	11	»	»	18 92
6	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6747 fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Dejana Grazia vedova Casa	»	04	30	»	13 56
7	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 7379 e 7693 fraz. N, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Deidda Efisio.	»	4	30	»	4 54
8	Id.	Tonara	Casa sita in contrada Monnu, descritta in catasto al numero di mappa 7626 fraz. V, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Floris Giovanna . . .	»	»	»	»	18 36
9	Id.	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1925 fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Cara Raimondo	»	11	20	»	19 61
10	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 7565 fraz. N, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Cicotto Giovanni.	»	7	»	»	4 92
11	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 203 fraz. A, e 335 fraz. B, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ciccu Gio. Battista	»	16	»	»	4 18
12	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6641 1/5 fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Massidda Francesca maritata Puddu	»	10	»	»	11 29

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	SITUAZIONE Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
13	Cagliari	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6644 1|5 frazione M, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Massidda Giuseppe	»	10	»	»	10 35
14	Id.	Id.	Fondo rustico, descritto in catasto al numero di mappa 2813, frazione D, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Maxia Defenza	»	13	90	»	6 28
15	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1834, fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Maxia Gioacchino	»	02	»	»	3 27
16	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1330 fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ciccu Dessi Francesco	»	12	20	»	17 82
17	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 213, frazione A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Ciccu Didoni Giovanni	»	03	»	»	38 40
18	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 3745, fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Dejana Francesca	»	05	»	»	11 09
19	Id.	Id.	Fondo urbano sito in regione Bio Sestu, descritto in catasto ai numeri di mappa 10471 e 10472 fraz. E, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Dejana Rita vedova Lai	»	»	»	»	4 61
20	Id.	Belvì	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 772, frazione F, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Manca Antonio Ignazio	1	10	»	»	50 89
21	Id.	Tonara	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 5079 e 4546, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Paddu Francesca e Giovannedda	»	53	»	»	13 88
22	Id.	Selargius	Casa sita in via del Commercio, civ. n. 14, descritta in catasto ai numeri di mappa 9974 e 9975 1|2, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Corona Agostino	»	»	»	»	9 29
23	Id.	Id.	Casa sita in via San Salvatore, civ. n. 8, descritta in catasto ai numeri di mappa 10189 e 10190 frazione Q, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Corona Pasquale	»	»	»	»	7 78
24	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5169, frazione H, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Deidda o Dejana Salvatore	»	07	40	»	6 82
25	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 7370 fraz. N, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Dejana o Deidda Efisio	»	07	20	»	6 80

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
26	Cagliari	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5260 6[20 frazione L, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Argiolas Raffaelo e Loddo Francesco	»	10	37	»	10 64
27	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 4184 fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Argiolas Salvatore	»	03	70	»	10 96
28	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 5164 fraz H, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Asuni Greca ved. Lollai	»	28	»	»	30 49
29	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 4311 fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Atzeni Efisio	»	19	»	»	11 89
30	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6284 fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Atzeni Giovanni	»	10	50	»	7 37
31	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri di mappa 8945 fraz. P, e 2381 fraz. C, pervenuti al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Bellini Tabana Angela	»	05	90	»	4 46
32	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 939 fraz. B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cara Sollai Efisio	»	14	»	»	4 22
33	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1146 fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ligas Pilleri Antonio	»	22	50	»	38 79
34	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 7569 fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Locci Efisio detto Canneto	»	17	50	»	10 12
35	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1418 fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Locci Giovanni	»	13	»	»	9 22
36	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1008 fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Siddi Giuseppe ed altri	»	04	50	»	4 85
37	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 617 fraz. B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Mercu Siminio	»	07	»	»	7 39
38	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6642 fraz. D, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Musiù Ignazio	»	06	»	»	16 13
39	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 8819 fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Musiù Pilleri Rosa	»	10	20	»	6 44

N° d'ordine	SITUAZIONE PROVINCIA	SITUAZIONE COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	cent.	Mill.	PREZZO che serve di base per la vendita
40	Cagliari	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1/2 88 fraz. A, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Musiù Dejana Salvatore	»	42	50	»	6 44
41	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6253 fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Nonnoi Antonio	»	22	»	»	11 96
42	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2955 parte fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Orru Luigi.	»	04	20	»	4 65
43	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 6623 fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Orru Eugenia maritata Puddu	»	11	70	»	11 42
44	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2142 fraz. M, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Paderi Isidoro	»	24	»	»	21 81
45	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1425 fraz. C, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Musiù Pilleri Giovanni.	»	25	»	»	7 66
46	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1955 fraz. C parte pervenuto al Demanio in forza dell'artic. 54 della legge 20 aprile 1871 da Corona Antonio	»	36	30	»	58 38
47	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1215, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Peddittri Giovanni	»	30	»	»	7 60
48	Id.	Id.	Fondi rustici, descritti in catasto ai numeri di mappa 1/3 4791 fraz. H, e 7126 1/3 fraz. N, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Argiolas Bellauna . . .	»	26	»	»	7 25
49	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 4088 fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Asuni Raffaele	»	13	»	»	9 42
50	Id.	Bonarcado	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1125 fraz. C, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano, in data 9 ottobre 1885, in danno del signor Giuseppe Maria Castangia, per debiti verso lo Stato.	1	40	»	»	1200 »
51	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1282 fraz. D, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885 in danno del signor Giuseppe Maria Castangia.	»	10	»	»	50 »
52	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1340, frazione D, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno del signor Giuseppe Maria Castangia	2	10	»	»	700 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che serve di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
53	Cagliari	Bonarcado	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1459, frazione D, aggiudicato al Demanio in forza della sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885 in danno di Giuseppe Maria Castangia.	»	05	»	»	100 »
54	Id.	Id.	Casa sita in via della Chiesa, descritta in catasto al numero di mappa 2539, frazione I, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885 in danno di Giuseppe Maria Castangia.	»	01		»	1000 »
55	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 22 fraz. B, aggiudicato al Demanio in forza della sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia . . . . (Potrà vendersi alla sig. Maria Rosa e Mura ved. Carta).	»	60	»	»	150 »
56	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 63 fraz. B, aggiudicato al Demanio in forza della sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	6	20	»	»	2000 »
57	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 63 fraz. B, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	1	70	»	»	450 »
58	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 70 fraz. B, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia.	1	10	»	»	420 »
59	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 285, sez. C, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	40	»	»	800 »
60	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 353, fraz. C, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	08	»	»	200 »
61	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 355, fraz. C, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	25	»	»	150 »
62	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 375, fraz. C, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia . . . . (Potrà vendersi alle sig. Cristina Madan e Fois Maddalena).	»	34	»	»	200 »
63	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 370, fraz. C, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia . . . . (Potrà vendersi alle sig. Cristina Madan e Fois Maddalena).	»	20	»	»	450 »

N° d'ordine	SITUAZIONE — PROVINCIA	SITUAZIONE — COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica — Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che deve servire di base per la vendita
64	Cagliari	Bonarcado	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 556, frazione C, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	50	»	»	150 »
65	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 570, fraz. C, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia.	»	25	»	»	100 »
66	Id.	Id	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 757 fraz. C, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 Ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	60	»	»	500 »
67	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1643 fraz. E, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia . . . . (Potrà vendersi al sig. Serra Giuseppe).	»	36	»	»	30 »
68	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1697 fraz. E, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	25	»	»	250 »
69	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 1699, fraz. E, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	40	»	»	350 »
70	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2018, fraz. G, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale Civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia . . . . (Potrà vendersi al sig. Serra Giuseppe).	»	30	»	»	100 »
71	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2124, frazione G, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	35	»	»	250 »
72	Id	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2126 frazione G, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	17	»	»	150 »
73	Id.	Id.	Fondo rustico, descritto in catasto al numero di mappa 2459 frazione H, aggiudicato al Demanio in forza di sentenza del Tribunale civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	22	»	»	300 »
74	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al numero di mappa 2775, fraz. I, aggiudicato al Demanio in forza della sentenza del Tribunale civile di Oristano in data 9 ottobre 1885, in danno di Giuseppe Maria Castangia	»	01	40	»	50 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
75	Caltanissetta	Caltanissetta	Fabbricato che serve per uso molino a vapore, sito in Caltanissetta allo stradone di S. Lucia, descritto in catasto al n. 4790 (ora art. 1559), pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Sillier Ippolito	»	»	»	»	3200 »
76	Id.	Aidone	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 2475 sez. E, n. 83, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Sciroli Giovanni . . . . (Potrà vendersi a Girolamo Scalmato).	»	3	12	»	67 10
77	Catanzaro	Fabrizia	Casa sita in via Sotto la Chiesa, descritta in catasto all'art. 1439 (già al n. 376), pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Costa Giuseppe	»	»	»	»	46 80
78	Id.	Id.	Casa sita in via Timponello, descritta in catasto all'articolo 1439 (già al n. 519), pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Demasi Rosaria	»	»	»	»	11 70
79	Id.	Id.	Casa sita in via Cersullo, descritta in catasto all'articolo 1439 (già al n. 1240), pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cassone Fortunato	»	»	»	»	14 50
80	Id.	Id.	Casa sita in via Cafone, descritta in catasto all'art. 1439 (già al n. 643), pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tenco Domenico	»	»	»	»	14 05
81	Id.	Id.	Casa sita in via La Croce, descritta in catasto all'art. 1439 (già al n. 643), pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Gallace Rosaria	»	»	»	»	16 90
82	Id.	Id.	Casa sita in via Cafone, descritta in catasto all'art. 1439 (già al n. 859), pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Mamone Caterina	»	»	»	»	24 21
83	Id.	Id.	Casa sita in via La Croce, descritta in catasto all'art. 1439 (già al n. 1088), pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Plati Rosa	»	»	»	»	14 58
84	Id.	Id.	Casa sita in via La Croce, descritta in catasto all'articolo 1439 (già al n. 1087), pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Plati Pasquale	»	»	»	»	21 78
85	Foggia	Ortanova	Casa sita in contrada Forno, civ. n. 27, descritta in catasto all'articolo 493 (ora al n. 136), pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Stazzella Michele. . . .	»	»	»	»	151 75
86	Id.	Deliceto	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 941 ed in mappa al numero 190, sez. D, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pinto Benvenuto	»	44	37	»	14 48
87	Id.	Ortanova	Casa sita al Rione Fornari, descritta in catasto al numero di mappa 277, art. 136, pervenuta al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Jorio Saverio ed altri	»	»	»	»	122 09
88	Grosseto	Sorano	Fabbricato sito in via del Borgo, descritto in catasto alla sez. G, particella n. 43 parte, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Franci Alessandro. . .	»	»	»	»	25 61

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servire di base per la vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
89	Grosseto	Sorano	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. N, particella n. 178[11], pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Fabbrini Gaspero	»	2	83	»	2 69
90	Napoli	Ottaiano	Fondo urbano sito alla strada Tre Case, civ. n. 29, descritto in catasto all'art. 3900 ed in mappa al n. 1090, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Boccia Carmine	»	»	»	»	52 »
91	Palermo	Gratteri	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 1378, sez. D, n. 45, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tornabene Giovanni	»	4	72	»	20 07
92	Id.	Cefalù	Fondo rustico descritto in catasto all' art. 3280 bis sez. F n. 2527 a 2538, pervenuto al Demanio in forza dell' art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Termini Giuseppe	»	84	»	»	117 05
93	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 2080 sez. B. n. 1204 e 1205, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Maggio Andrea	»	10	48	»	31 18
94	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto all' art. 6010 sez. D num. 1229 a 1241, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Geraci Filippo ed Ignazio	4	50	20	»	349 40
95	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 3029 sez G num. 2906 a 2910 pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Russo Antonio	»	74	57	»	141 38
96	Id	Bagheria	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 1963 sez. D num. 927 a 929, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Fazzino Gaspare	3	65	05	»	158 77
97	Id.	Id.	Fondo urbano sito in via la Corte civ. n 18 descritto in catasto all'art 2032, pervenuto al Demanio in forza dell' articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Monreale Giuseppe	»	»	»	»	39 02
98	Id.	Id.	Fondi urbani siti in via Uttuso ai civici num. 37 a 40 descritti in catasto all'articolo 557 ed in mappa al num 747, sub 2 e 748, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Di Salvo Grazia	»	»	»	»	141 24
99	Sassari	Sorso	Casa sita in via Vittorio Emanuele civico n. 4. del reddito di L. 45 (senza numero di mappa), pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Roggio Francesco. (Da vendersi a Sanna Maria fu Sebastiano maritata Foio).	»	»	»	»	73 28
100	Verona	Belluno Veronese	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 709 *b*, 1450 *b*, 1451 *n*, 1467 *d*, 1501 *b*, 1501 *m*, 1503 *b*, 1503 *m*, e 1831 *b*, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Della Vecchia Pietro	15	68	50	»	300 »
			TOTALE . . . L.	. . . . .				15915 57

Roma, addì 2 febbraio 1888.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro
A. MAGLIANI.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'articolo 37 del Regolamento approvato con Regio decreto 3 gennaio 1883;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte per gli esami d'abilitazione all'insegnamento di alcune materie nelle scuole tecniche e normali e delle lingue straniere negli Istituti d'istruzione secondaria classica e tecnica, avranno luogo per il corrente anno, invece che nei giorni precedentemente stabiliti, nei seguenti: Per gli esami d'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere, della computisteria e della calligrafia il 28, il 29 ed il 30 maggio.

Per gli esami d'abilitazione all'insegnamento delle scienze naturali, il 26, il 28, il 29 e il 30 maggio.

Articolo 2.

Le singole commissioni esaminatrici fisseranno i giorni per le prove orali e per la lezione, attenendosi al disposto dell'art. 34 del precitato Regolamento.

Roma, 21 marzo 1888.

P. Boselli

Per copia conforme
Il Capo della Divisione
Scarenzio.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione finanziaria:*

Con decreti in data dal 23 febbraio alli 11 marzo 1888:

Rotolo Paolo, ufficiale alle visite di 1ª classe nelle dogane, nominato ricevitore di 3ª classe nelle medesime.

Grassi Giacinto, id. id. di 2ª id, id. id. di 4ª classe id.

Monteforte Carmelo, ricevitore di 3ª classe id., id. ufficiale alle visite di 1ª classe id.

Dalmasso Michele, id. di 5ª classe id., id. id. id. di 3ª id.

Salvo Giuseppe, ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero delle finanze, id. id. alle scritture di 3ª id.

Merenda Rosario; già ufficiale alle visite di 1ª classe id., id. id. id. di 1ª id., ed incaricato delle funzioni di ufficiale alle visite.

De Filippo Carlo, controllore di tesoreria di 4ª classe, collocato in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute per sei mesi, a datare dal 1° marzo 1888.

Giorgis dott. Giovanni, assistente per la chimica docimastica nella scuola di applicazione degli ingegneri annessa alla R. Università di Roma, revocata la sua nomina ad ufficiale alle visite di 2ª classe nelle dogane, in seguito a presentata rinuncia.

Mariani Onorato, Cevolin Francesco, Taino Giuseppe, aggiunti controllori di tesoreria di 1ª classe, nominati controllori di tesoreria di 5ª classe.

Brienza Giuseppe Michele, Capomazza Gennaro, Mussato Luigi, Nardella Corradino, id. id. di 2ª classe, promossi alla 1ª.

Nanni Antonio, vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, Bianchi Ettore, Bazzichelli Alfredo, vice segretari amministrativi di 3ª classe nelle Intendenze, Tellarini Domenico, Pace Nicolò, vice segretari di ragioneria di 3ª classe, e Valli Adalberto, ufficiale di scrittura di 4ª classe nelle Intendenze, nominati aggiunti controllori di tesoreria di 2ª classe.

Bioise Leopoldo, agente di 1ª classe nell'Amministrazione delle imposte dirette, collocato a riposo in seguito a sua domanda per età avanzata e per anzianità di servizio, a partire dal 1° aprile 1888.

Muzio Giovanni, id. id. id., id. id. per motivi di salute, id. dal 1° marzo 1888.

Ercole Vincenzo, commissario alle visite di 1ª classe nelle Dogane, id. id. id., id. dal 16 marzo 1888.

Bacci Raffaello, scrivano straordinario nel Ministero delle finanze, nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel medesimo, per merito di esame.

Calusi Icilio, aggiunto controllore di tesoreria di 1ª classe, nominato controllore di tesoreria di 5ª classe.

Calvi Gaetano, id. id. id. di 2ª classe, promosso alla 1ª.

Chizzoni Ausonio, accettata la volontaria dimissione dal posto di ufficiale di scrittura di 4ª classe nelle manifatture dei tabacchi.

Castelli Enrico, magazziniere di 3ª classe nei magazzini di deposito dei generi di privativa, promosso alla 2ª nei magazzini stessi, per merito.

Cornini Zelester, ufficiale ai riscontri di 1ª classe id., nominato magazziniere di 3ª classe id., id.

Palestrino Michele, magazziniere di 5ª classe id., promosso alla 4ª id.

Sturla David, Tonesi Vincenzo, id. di 6ª id, id. alla 5ª id.

Trabace Nicola, Burotto Giuseppe, Fabbris Innocente, De Cousandier Enrico, ufficiali ai riscontri di 3ª classe id, nominati magazzinieri di 6ª classe id.

Embriaco Stefano, id. id. di 2ª classe id., promosso alla 1ª id., per merito.

Papalia Ferdinando, Donato Giuseppe, reggenti ufficiali ai riscontri di 2ª classe id., promossi alla effettività del posto.

Levi Samuele, Berra Eligio, Stella Renato, Jafusco Ferdinando, Manto Giuseppe, Minervini Domenico, Turcato Carlo, Cinti Ugo, Germain Benvenuto, Paulesu Angelo, Acquaroni Pietro, nominati ufficiali alle scritture di 2ª classe id., per merito di esame.

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti:*

Con deliberazioni del 1° febbraio 1888:

Perinciolo o Perinciolo Pietro Giuseppe, vice cancelliere di tribunale, lire 1440.

Sertoli Giovanni Battista, capo sezione postale, lire 3366.

Voccola Nazzarena, ved. di Quiligotti Angelo, lire 517 66.

Brighenti Alessandro, sotto capo guardia carceraria, lire 624.

Casoli Daria, ved di Brusa Giacomo, lire 777 66.

Trincheri Bartolomeo, impiegato ferroviario, lire 1440 — A carico dello Stato, lire 463 52 — A carico Ferrovie A. I., lire 976 48.

Cacopardo Salvatore, professore d'Università, lire 6400.

Dezza Costanza, ved. di Soria Antonio, lire 1117.

Pich Celestino, sotto capo deposito nelle ferrovie, lire 1911 — A carico dello Stato, lire 576 72 — A carico Ferr. A. I., lire 1334 28.

Bezzi Giovanni, professore d'Università, lire 3840.

Pozzi Pietro, appuntato di cavalleria, lire 540.

Dieta Francesco, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1299 20.

Deabbate o Deabate Teonesto, impiegato ferroviario, lire 1053 — A carico dello Stato, lire 227 88 — A carico Ferr. A I, lire 825 12.

Ricossa Carlo, conduttore nelle ferrovie, lire 765 — A carico dello Stato, lire 157 24 — A carico Ferr. A. I., lire 607 76.

Viadana Giuseppe, brigadiere di finanza, lire 837 76.

Imbò Clementina, ved. di Colamussi Ermenegildo, lire 328 33 — A carico dello Stato, lire 99 41 — A carico prov. Bari, lire 228 92.

Carrà Carlo, guardia magazzino nelle ferrovie, lire 1200 — A carico dello Stato, lire 507 89 — A carico Ferr. A. I, lire 692 11.

Tibaldi Isabella, Eduardo e Marianna, figli di Rodobaldo, uno dei mille della spedizione di Sicilia, lire 300.

Cagnarelli Gaetano, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 1148.

Dreoni Giovanni, soldato, lire 300.

Canedi Margherita, ved. di Minetti Giacomo, lire 853 66.

Recalcati Giuseppe, soldato, lire 300.

Manfredi Giovanni, cappellano carcerario, lire 187.

Ciccionesi Mª Cesira, ved. di Garfagnoli Paolo, lire 748 66.

Velzi Rodolfo, capitano, lire 1506.

Pavon Maria, ved. di Donati Giacomo, lire 824 66.

Ceriani Angela, ved di Santini Gaudenzio, lire 1511.

Mazzei Luigi, guardia carceraria, indennità, lire 1516.

Vaillant Anna Fortunata, ved. di Grosso Francesco, lire 689 66.

Monticelli Giuseppe, segretario nelle Intendenze, lire 2550.

Bettoni Benvenuto, guardia carceraria, ind., lire 1050.

Anastasi Gemma, ved. di Quinti Carlo, ind., lire 2523.

Perrotta Alfia, ved. di Rinaldi Fedele, ind., lire 4314.
Caballini Caterina, ved. di Pansini Giuseppe, ind., lire 5250.
Corti Luigi, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, lire 8000.
Vianello Antonia Maria, ved. di Dabovich Luigi, gratificazione, lire 139 99 per una sola volta.
Gentile Antonio, professore di Istituto tecnico, ind., lire 3377.
Majocchi Fiorilla, ved. di Cavalli Giuseppe, lire 497 66.
De Leo Beatrice, ved. di Giordano Giovanni, lire 373 33.
Spadafora Luigi, guardia scelta di finanza, lire 437 90.
Crociani Italo, colonnello, lire 4846.
De Rossi Pasquale, capitano, lire 3023.
Grazioli Giocondo, brigadiere di finanza, lire 780
Califano Adelaide, ved. di Scarpati Salvatore, lire 282 50.
Cortese Salvatore, guardia carceraria, lire 525.
Montagna Mª Veneranda, ved. di De Angelis Salvatore, lire 192.
Monti Maria, ved. di Barison Giovanni, lire 152 40.
Turchi Filippo, commissario alle scritture nelle dogane, lire 2306.
Masi Giovanni, direttore nei telegrafi, lire 3306.
Macaluso Gaetano, padre di Giuseppe, lire 202 50.
Lupico Francesco, guardia di P. S., lire 275.
Vaccari Girolamo, caporale maggiore, lire 360.
Di Pace Mª Giovanna ved. di Leone Francesco, lire 68.
Falciola Vitale, aiuto agente delle Imposte (ind.), lire 1512.
Lombardini Giuseppe, scrittore nella Deputaz. prov. di Venezia, lire 1300.
A carico dello Stato L. 192,38 — A carico della Prov. di Venezia L. 1107,62.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

L'Amministrazione delle Poste d'Inghilterra ha partecipato che a cominciare dalla metà del prossimo aprile, le corrispondenze per l'isola di Terranova, avranno di nuovo corso col servizio quindicinale diretto dei piroscafi inglesi fra Queenstown (Cork) e l'isola suddetta.

Le spedizioni da Londra si verificheranno ogni due martedì sera, a principiare dal 17 aprile.

Epperò le corrispondenze, di cui trattasi, dovranno essere impostate in Italia in tempo per poter proseguire da Torino ogni due lunedì, dal 16 aprile, col treno 4 ad ore 2 15 pom.

La partenza utile da Roma si verificherà quindi ogni due domeniche dal 15 aprile, col treno 4 ad ore 9 50 di sera.

Roma, addì 22 marzo 1888.

(Le Direzioni dei giornali, sono pregate di riprodurre il presente avviso).

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 22 marzo 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 e 45.

VERGA C., segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni della legge del Consiglio di Stato » (N. 6).

PRESIDENTE rammenta essere ieri stati approvati i due primi articoli del progetto.

Si apre ora la discussione sull'art. 3 così concepito:

Art. 3.

Spetta alla sezione del Consiglio di Stato pel contenzioso amministrativo di decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro atti e provvedimenti di un'autorità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici, quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria nè si tratti di materia spettante alla giurisdizione od alle attribuzioni contenziose di corpi o collegi speciali.

Il ricorso non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico.

Il ricorso per violazione di legge che non implichi incompetenza od eccesso di potere, non è ammesso se, per speciale disposizione di legge, la decisione sull'oggetto del ricorso sia attribuita al ministro o ad altri pubblici ufficiali da lui delegati. Questa limitazione non si applica ai ricorsi nelle materie prevedute nell'articolo seguente.

AURITI dice che basta leggere gli articoli 3 e 4 per vedere come in essi si concentri il merito del progetto.

Ritiene che discussione seria non potesse farsi sulla necessità di guarentigia in materia amministrativa. La discussione non poteva farsi che sul modo dell'attuazione, cioè vedere quali dovessero essere queste guarentigie per le materie dell'amministrazione pura.

Espone come le materie deferite al Consiglio di Stato si dividano in due categorie, determinate dai due articoli su ricordati.

L'articolo 3 attinge il fondamento della competenza nella natura del provvedimento, mentre che l'articolo 4 trova il suo fondamento nella materia cui il provvedimento si riferisce.

Esamina le varie applicazioni che scendono da tali disposizioni.

Svolge la teorica sulla natura della competenza giudiziaria negli atti in cui ha luogo l'amministrazione pubblica.

Tratta della distinzione tra gestione ed impero.

Esamina la influenza di quella distinzione in rapporto al progetto di legge in discussione.

Espone quali siano i punti di divergenza con l'Ufficio centrale.

Il suo ordine di idee l'oratore ha concretato in alcune proposte da lui propugnate in seno all'Ufficio centrale, il quale non ha creduto di accoglierle.

Espone le modificazioni che a suo avviso sarebbe opportuno apportare all'art. 3 in discussione.

Dichiara di non voler proporre emendamenti. Si contenta di avere sottoposto al Senato l'ordine delle idee che informavano la sua proposta la quale avrebbe consistito nell'aggiungere al terzo comma di questo articolo, dopo le parole « al ministro o ad altri pubblici ufficiali da lui delegati » queste altre parole « previo parere di speciale Consiglio amministrativo, ed il parere di questo sia conforme alla decisione ministeriale. »

COSTA, relatore, spiega perchè l'Ufficio centrale non abbia potuto accettare l'emendamento accennato dal senatore Auriti.

Posto che la materia che forma oggetto della giurisdizione del Consiglio di Stato sia estranea alla materia che forma oggetto della giurisdizione ordinaria dell'autorità giudiziaria, era necessario classificare cotesta materia, per ciò che concerne l'eccesso di potere, la violazione di legge, la manifesta ingiustizia.

L'ufficio non ha potuto però fare cotesta classificazione rispetto alla ingiustizia manifesta, la quale non ammette graduazione.

Non potendosi adottare una formola generale, occorreva fare la enumerazione di tutti i casi in cui si potesse far ricorso al Consiglio di Stato.

L'Ufficio centrale ha tentato di fare questa enumerazione compulsando tutti i volumi delle leggi dello Stato, ma si è spaventato dinanzi al pericolo di fare una enumerazione sbagliata.

Ha procurato perciò di trovare, l'Ufficio centrale, un rimedio semplice ad evitare tale enumerazione, che consiste nel sistema adottato dal progetto. Occorre però lasciare l'adito a riparare le eventuali omissioni.

Per adottare un sistema pratico è stato necessario enumerare le eccezioni e ciò si è fatto senza introdurre qualsiasi modificazione alle leggi che stabiliscono le giurisdizioni od attribuzioni speciali. A ciò si è provveduto col disposto dell'ultimo comma del 1° capoverso dell'art. 2.

Non ha voluto, adunque, l'Ufficio centrale, con una legge generale, modificare delle leggi speciali.

Dimostra che adottando l'emendamento del senatore Auriti in materia di leva, si sarebbe eliminata l'attribuzione del ministro.

Crede che il costume costante del paese negli ordini amministrativi provvede acconciamente ad evitare gli inconvenienti temuti dal senatore Auriti.

Non dice che questa possa essere l'ultima parola anche nella speciale materia della leva. Vuol dire però che meglio e più compiutamente si potrà provvedere con una legge speciale, mentre in occasione di questa legge generale non si potrebbe provvederne tutte le conseguenze.

Sostiene la necessità di mantenere integro l'esercizio del potere politico del Governo, di cui esso ha completa la responsabilità in faccia allo Statuto.

Riconosce che non abbiamo una legge che regola la responsabilità ministeriale, ma anzitutto non è in occasione di questo progetto di legge che si possa trattare della questione della responsabilità ministeriale.

Oltre di che quarant'anni di prova dello Statuto dimostrano che il Parlamento usa abbastanza delle sue facoltà di controllo per mantenere nei giusti limiti il potere del Governo.

Conchiude pregando il senatore Auriti di non volere insistere nel suo emendamento.

AURITI conferma il concetto dell'emendamento che ebbe a svolgere e ripete che non intende farne formale proposta.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 3 che è approvato.

Apresi la discussione sull'art. 4.

Art. 4.

La sezione del Consiglio di Stato pel contenzioso amministrativo decide, pronunziando anche in merito:

1. Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato.

2. Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa instituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *O*;

3. Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie;

4. Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuta la lesione di un diritto civile o politico;

5. Dei ricorsi in materia di consorzi obbligatori dipendenti per legge dall'autorità amministrativa, per ciò che riguarda la comprensione nel consorzio, la misura della partecipazione e la quota del contributo al consorzio medesimo;

6. Dei ricorsi dei proprietari frontisti, non costituiti in consorzio, contro la determinazione della quota del contributo nelle spese di costruzione, manutenzione o restauro di argini e ripari lungo il corso di acque pubbliche;

7. Dei ricorsi contro le decisioni dei Consigli provinciali o comunali in materia elettorale amministrativa, per motivi che non riguardino la capacità elettorale;

8. Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica amministrazione;

9. Dei ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli scolastici provinciali che abbiano provveduto in materia di licenziamento di maestri elementari.

Nulla è innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria.

AURITI richiama l'attenzione del Senato sull'importanza del n. 4 di questo articolo 4 che tratta dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato del tribunale che abbia riconosciuta la lesione di un diritto civile o politico.

Dimostra, anche mercè l'esempio di un caso di espropriazione per parte dello Stato eseguita senza il regolare adempimento delle formalità stabilite dalla legge del 1865, che la disposizione contenuta nel detto n. 4 rappresenta un vero progresso.

Parla, non fosse altro, perchè se ne possa tener conto negli studi avvenire, della materia delle tariffe doganali, e dimostra che in questa materia si esplicano due distinte funzioni, la funzione di interpretazione della tariffa e la funzione della sua applicazione, vale a dire la classificazione della merce.

Esamina l'istituto della Commissione dei periti, creato dalla legge, e dimostra che nella legge vi è una lacuna relativa al caso in cui i periti siensi pronunziati in conformità del ricorso del contribuente, e fra questa Commissione ed il ministro vi sia dissenso.

L'oratore dimostra la opportunità che vi sarebbe di cogliere l'occasione di questo articolo di legge per aggiungere un numero che riguardi i ricorsi su questa materia nei casi citati. Altrimenti converrà almeno farne oggetto di studio per una legge speciale avvenire

Accenna ad altro caso cui dovrebbesi provvedere in ordine alle costituzioni nascenti dall'interpretazione dei trattati internazionali, non già nei rapporti fra Stati contraenti, ma fra Stato e contribuente, sull'interpretazione delle voci delle tariffe contemplate nei trattati stessi.

Dichiara che non fa proposte di emendamenti, formola solo il problema, perchè il Governo ne studi una conveniente soluzione.

Ove avesse voluto proporre un formale emendamento a questo articolo, l'oratore lo avrebbe fatto consistere nell'aggiungervi un numero 10, così concepito:

« N. 10. Dei ricorsi contro la decisione del ministro, non conforme al voto del collegio dei periti, su contestazioni per qualificazioni di merci soggette a dazio doganale. »

PIERANTONI dichiara che ha chiesto di parlare, perchè l'onorevole Auriti gli ha fatto una domanda personale: se era, cioè, contento del n. 4 aggiunto, in cui è contemplato il caso di ricorsi per far eseguire le decisioni della magistratura che ha trovato in un atto la lesione di un diritto.

Con schiettezza risponde che questa disposizione è quella che più gli addimostra la gravezza della legge che si va deliberando.

Ricorda l'art. 4 della legge 20 marzo 1865, che per tenere sempre distinto il potere giudiziario dall'Amministrazione sanzionò *che l'atto amministrativo non poteva essere modificato o revocato se non sopra ricorso alle autorità amministrative competenti, le quali si conformeranno al giudicato dei tribunali in quanto riguarda il caso deciso.* Si poteva supporre una burocrazia che non volesse ubbidire nè alla legge, nè alla decisione della magistratura? Ciò avvenne perchè la burocrazia è irresponsabile.

Questa disposizione di legge è una disposizione che peggiora le condizioni dei rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione, perchè, dopo il giudizio davanti l'autorità giudiziaria, si dovrà fare un'altra causa contenziosa.

Le liti costano assai per avvocati, procedura, tasse ed anche per l'uso dei magistrati, che scrivono sentenze lunghissime.

Deplora che la legge non dia garanzia agli impiegati ed ai cittadini chiamati dalla leva. Ammette che dopo la decisione del Consiglio si raggiunga il servizio, ma perchè non dare alle famiglie il diritto di valersi della nuova legge, se pure sarà deliberata dall'altro ramo, di che dubita?

Ricorda che l'art. 75 dello Statuto prescrive: *La leva militare è regolata dalla legge.*

Ricorda che gl'impiegati pure possono invocare l'art. 25 dello Statuto, che dichiara che tutti sono ammissibili alle cariche ed agli uffici. Ricorda quanti studi, cautele e tirocini si addimandano. Per essere deputato non ci vogliono condizioni di studi.

È d'accordo coll'onorev. Auriti per la questione relativa alle tasse.

Anche l'art. 25 sanziona che tutti debbono contribuire in proporzione degli averi, e sostenere che una merce deve essere classificata sotto una voce o sopra un'altra è diritto leso e rivendicabile.

Ricorda che discorse sopra questa materia quando era deputato.

È lieto di non aver accettato l'invito a proporre emendamenti, perchè anche quelli del collega Auriti non trovano favore.

COSTA, relatore, risponde alle osservazioni esposte dal senatore Pierantoni.

Dice che questo articolo non è ispirato a diffidenza verso la burocrazia. Non è la riluttanza ad eseguire le sentenze, ma il modo di darvi esecuzione che può dar luogo a ricorso al Consiglio di Stato.

Espone le dubbiezze, la diversità di apprezzamento e di interpretazioni che possono manifestarsi nel discendere all'applicazione fra il diritto dichiarato ed il fatto.

Sostiene che questo articolo costituisce un grande progresso ed un complemento alla legge del 1865.

Risponde all'altra osservazione del senatore Pierantoni, che vorrebbe estendere il beneficio di questo articolo anche agli impiegati dello Stato.

Dice che l'Ufficio centrale non può aderire a ciò, non già perchè la materia non possa essere oggetto di giurisdizione amministrativa, ma perchè tale materia non è abbastanza preparata.

A questo argomento dovrà provvedersi con la legge sullo stato degli impiegati.

Risponde alle osservazioni fatte dal senatore Auriti circa le controversie dipendenti dall'applicazione della tariffa doganale, nonchè alle osservazioni del senatore Pierantoni intorno alle questioni sulla leva.

Sostiene non essere conveniente in questa legge generale mutare quanto stabiliscono leggi speciali.

Non crede che questi argomenti siano materia dell'attuale progetto di legge.

Dice che non converrebbe modificare giurisdizioni speciali, senza poterle apprezzare in tutto il loro congegno.

Accenna pure che il Consiglio di Stato, in questioni tecniche, quali quelle dipendenti dall'applicazione delle leggi doganali, non sarebbe competente.

Invita pertanto il Senato ad approvare l'articolo quale è proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE, non essendovi altri iscritti e non essendosi proposti emendamenti, pone ai voti l'art. 4, che è approvato.

Senza osservazioni si approvano gli articoli 5 e 6.

Segue l'art. 7 in questi termini:

Art. 7.

Quando la legge non prescriva altrimenti, il ricorso alla sezione del contenzioso amministrativo non è ammesso se non contro il provvedimento definitivo, emanato in sede amministrativa sul ricorso presentato in via gerarchica.

Il ricorso contenzioso non è più ammesso quando, contro il provvedimento definitivo, siasi presentato il ricorso al Re in sede amministrativa, secondo la legge vigente.

CAVALLINI osserva che nella legge non è preveduto il caso in cui il potere esecutivo non provveda alle istanze delle parti venendo in tal guisa a denegare giustizia.

PIERANTONI ritiene che sarebbe il caso di profittare di questa legge per attribuire al contenzioso amministrativo la cognizione delle controversie in materia di cauzioni prestate dagli esattori.

COSTA, relatore, dice al senatore Pierantoni, che l'Ufficio centrale non ha inserito fra le materie di giurisdizione contenziosa del Consiglio di Stato le questioni delle cauzioni degli esattori perchè ha trovato che la materia trovasi regolata dall'art. 100 della legge del 1871 sull'esazione delle imposte.

Ad ogni modo, finchè non si abbia voluto stabilire per questa materia un terzo grado di giurisdizione, la materia stessa entra in genere fra quelle per eccesso di potere o violazione di legge contemplati dall'articolo 7.

Dice poi che la questione accennata dal senatore Cavallini è senza dubbio di grave importanza, ma non si sarebbe potuto facilmente stabilire nella legge altra disposizione che provveda all'inconveniente lamentato di una possibile dinegata giustizia per parte del potere esecutivo, che non fosse un termine da inserirsi nella legge nel quale il potere esecutivo abbia obbligo di provvedere all'istanza della parte.

Osserva però che sarebbe difficile e pericoloso stabilire un termine generale per tutti i casi, mentre piuttosto, ad ogni modo, cotesto termine converrebbe stabilirlo nelle leggi speciali e caso per caso.

Osserva inoltre che il non provvedere sopra l'istanza delle parti rientra nella condotta del Ministero e lo espone ad una vera responsabilità politica.

CAVALLINI prende atto dei concetti espressi dal relatore e spera che si profitterà delle occasioni che saranno per presentarsi onde stabilire dei termini entro i quali lo Stato debba provvedere sulle varie materie speciali e ripete che non intende fare qui speciali proposte.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 7, che è approvato.

Dopo brevi schiarimenti chiesti dal senatore Cavallini, e dati dal relatore, approvasi anche l'art. 8.

L'art. 9 suona così:

Art. 9.

Fuori dei casi nei quali i termini non siano fissati dalle leggi speciali relative alla materia del ricorso, il termine per ricorrere in sede contenziosa è di giorni novanta dalla data del provvedimento, contro cui si ricorre: se il provvedimento è stato partecipato nelle forme prescritte dalla legge che regola la materia cui il ricorso si riferisce o da regolamento, ovvero se il ricorrente ha dichiarato di accettare, a norma dell'articolo 6, che l'affare sia proposto alla decisione della sezione pel contenzioso amministrativo, il termine è di giorni trenta decorrenti rispettivamente dalla partecipazione o dalla data della dichiarazione.

Il ricorso è diretto al Consiglio di Stato e deve essere, nei detti termini di trenta o di novanta giorni, notificato all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, e, se vi ha luogo, alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.

L'originale ricorso, colla prova delle eseguite notificazioni e coi documenti sui quali si fonda, deve essere dal ricorrente, entro trenta giorni successivi alle notificazioni medesime, depositato, insieme all'atto o provvedimento impugnato, nella segreteria del Consiglio di Stato.

I termini e i modi prescritti in questo articolo per la notificazione ed il deposito del ricorso debbono osservarsi, a pena di decadenza.

AURITI propone che, in luogo del termine di « giorni novanta dalla data del provvedimento », si sostituisca il termine di « giorni sessanta dalla *data della comunicazione* all'interessato che un provvedimento fu emesso, con invito a prenderne cognizione nell'uffizio ».

COSTA, relatore, riconosce che l'emendamento del senatore Auriti è suggerito da un sentimento di vera legalità, però ostano ad esso le difficoltà pratiche e le complicazioni derivanti da una legale notificazione per la decorrenza del termine utile all'ammissibilità del ricorso. Spiega le ragioni per le quali meglio sarebbe deferire al regolamento di stabilire, sia pure in modo assoluto, la necessità dalla notifica, stabilendo un termine maggiore (di 90 giorni) per i casi in cui notificazione non è avvenuta.

AURITI insiste sulla necessità legale della notificazione.

MIRAGLIA appoggia l'emendamento del senatore Auriti.

Dimostra la necessità assoluta che il termine per produrre il ricorso abbia a decorrere dal giorno della notificazione.

Sostiene che il termine a produrre gravame deve essere fissato dal legislatore e non deve essere lasciato al tribunale.

Invita il ministro ad insistere nella formula proposta nell'art. 10 del progetto di legge ministeriale che fissa il termine di giorni 60 e stabilisce l'obbligo della comunicazione.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dice che la questione è grave e pel diritto che si vuole tutelare e pel dovere che si vuole imporre alla pubblica Amministrazione.

Afferma che a suo avviso la formula contenuta nel progetto ministeriale, che stabilisce il termine di *giorni 60 da quello in cui il ricorrente ha avuto comunicazione del provvedimento*, sarebbe la migliore.

Espone le ragioni per le quali non potrebbe accettare l'emendamento proposto dal senatore Auriti, che creerebbe troppe difficoltà alla pubblica Amministrazione.

AURITI ritira il proprio emendamento e si associa al testo ministeriale.

MIRAGLIA ringrazia il ministro di avere accolto la sua preghiera di ritornare, per la comunicazione e per il termine, al testo ministeriale e precisamente all'art. 10 del progetto del Governo.

Crede poi che si possa riferirsi al regolamento per stabilire il modo in cui debba farsi la comunicazione.

CADORNA C., dell'Ufficio centrale, sostiene l'opportunità di attenersi al sistema proposto dall'Ufficio centrale.

MAJORANA-CALATABIANO dimostra che col sistema dell'Ufficio centrale l'Amministrazione sarebbe assediata dalle richieste dei privati e sarebbe in obbligo di tenere aperte loro le porte in permanenza. Si associa quindi alla formula contenuta nel progetto ministeriale cui si potrebbe aggiungere che il regolamento stabilirà la formula della comunicazione.

COSTA, relatore, propone che tanto l'articolo proposto dall'Ufficio centrale, quanto l'articolo del progetto ministeriale vengano riuniti, perchè se ne concordi una formula nuova la quale concili le diverse opinioni. L'Ufficio ne riferirebbe in principio della seduta di domani. Fa preghiera al presidente del Consiglio di intervenire nell'Ufficio.

Dopo brevi osservazioni del senatore Cadorna C., dell'Ufficio centrale, la proposta del relatore è accettata ed il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta è levata alle ore 6 e 15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 22 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

GALLI svolge la seguente interpellanza firmata anche dal deputato Giampietro:

« In conformità alle dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, i sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro stesso e quello delle finanze sui mezzi veramente efficaci coi quali si intende di impedire al confine che la miscela degli olii passi per olio di oliva, con danno dell'erario e del commercio italiano. »

Rileva i danni che provengono non solo all'industria, ma all'erario dalla continua introduzione di miscele di diversi olii, e specialmente di quella degli olii di cotone con gli olii di oliva provenienti dal Levante.

Insiste quindi nella necessità di trovare un modo certo di determinare le proporzioni di miscela; ed accenna ai metodi fin qui consigliati, e che sono stati dichiarati e dimostrati insufficienti.

Ritiene che, fino a quando mancherà un metodo sicuro per scoprire le miscele dell'olio di semi di cotone, convenga sottoporre l'olio di oliva con qualsiasi mistura, al dazio d'introduzione dell'olio di semi di cotone. (Bene!).

MAGLIANI, ministro delle finanze, fa osservare all'onorevole Galli che un'autorevole Commissione, presieduta dall'illustre professore Cannizzaro, con un voto confermato nel gennaio scorso dal Collegio dei periti doganali, ha ritenuto, nello stato presente dell'industria, siasi trovato il reagente per iscoprire le mescolanze; non crede quindi che sia da censurarsi il governo se quel reagente ha adottato.

La bontà del reagente è dimostrata dalla importazione dell'olio di cotone genuino, la quale sale ad ottantamila quintali all'anno e dal fatto che la Francia ha adottato lo stesso reagente.

Quanto al consiglio dato dall'onorevole Galli, non ricusa di prenderlo in considerazione, sebbene ritenga difficile di poter colpire con lo stesso dazio qualsiasi mistura.

PRESIDENTE dà facoltà di parlare all'onorevole Ellena, nella sua qualità di sotto segretario di Stato del Ministero d'agricoltura e commercio. (Commenti).

Voci. Ma se è presente il ministro!

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, ma gli ho delegato la facoltà di parlare in mia vece!

ELLENA, considera i problemi doganali si fattamente complessi da non dover essere complicati maggiormente da intendimenti igienici; nondimeno, introdotto il dazio sull'olio di semi di cotone, si è dovuto cercare il modo di scoprire la frode quando quell'olio venga mescolato con quello d'oliva.

E che si sia trovato un metodo idoneo, è provato indirettamente dalla notevole introduzione dell'olio di seme di cotone alla quale fa riscontro la diminuita importazione dell'olio di oliva, che sarebbe entrato nelle stesse proporzioni di prima se la miscela avesse potuto occultarsi.

La prova diretta poi si ebbe dagli esperimenti molteplici e scrupolosissimi fatti da una Commissione di chimici, dalle nuove esperienze fatte dal Collegio dei periti doganali assistiti da periti chimici, e dal voto della Società d'incoraggiamento di Parigi.

Ciò che non esclude che le esperienze si continuino per seguire e prevenire le nuove scoperte industriali; ma per ora l'Amministrazione è guarentita da ogni frode.

GALLI si meraviglia che il ministro di agricoltura e commercio abbia delegato l'onorevole Ellena a rispondere per lui. (Vivi rumori).

PRESIDENTE. L'onorevole Ellena ha parlato come sotto segretario di Stato (Bene!) e niente altro.

GALLI insiste nelle considerazioni prima fatte, e combatte quelle dell'onorevole Ellena ripetendo che la grave questione non era e non è risoluta, come ha dovuto riconoscere il ministro delle finanze.

Quindi, non dichiarandosi soddisfatto, presenta una mozione con la quale invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che risolva la questione.

MAGLIANI, ministro delle finanze, chiede che sia svolta prima che venga in discussione il bilancio delle finanze.

GALLI consente.

(Così rimane stabilito).

LAZZARO non crede che l'onorevole Ellena, presente il ministro, avesse diritto di parlare in sua vece come sotto segretario di Stato; e cita la disposizione della legge 12 febbraio 1888 a conforto di questo suo avviso.

PRESIDENTE risponde all'onorevole Lazzaro che i ministri possono delegare le loro attribuzioni ai sotto segretari di Stato. E come questione di fatto, gli dichiara che il ministro dell'agricoltura e commercio aveva fatto sapere alla Presidenza fino da ieri che incaricava l'onorevole Ellena di rispondere all'onorevole Galli. (Bene!) Così cadono tutte le osservazioni dell'onorevole Lazzaro. (Approvazioni).

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, crede di non dovere aggiungere nulla alle parole del Presidente.

LAZZARO persiste nel dire che i sotto segretarii di Stato possono supplire il ministro, non difendere in concorso con lui gli atti del Governo. (Rumori e interruzioni). Quindi prega il Presidente di sottoporre il caso alla Commissione del regolamento. (Bene! a sinistra).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo della legge sostenendo che la delegazione data dal ministro è perfettamente regolare.

BONGHI dice che se la delegazione occorre, la delegazione deve essere per iscritto e annunziata pubblicamente; (Commenti) dappoichè in caso diverso, avviene il fatto che un sotto segretario di Stato può impegnare la responsabilità del ministro, senza che da un atto pubblico risulti che il ministro non era in quel momento responsabile.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, può consentire nella convenienza di regolamentare i rapporti fra la Camera e i sotto segretarii di Stato; ma nella condizione attuale delle cose, sostiene legittima la delegazione data all'onorevole Ellena, e dice che i sotto-segretari di Stato hanno diritto di difendere gli atti del Governo in quel ramo del Parlamento cui appartegono. (Approvazioni).

LAZZARO parla per fatto personale.

PRESIDENTE conviene che la Camera debba decidere in qual modo, per l'avvenire, dovrà funzionare l'istituzione dei sotto segretarii di Stato. Ma allo stato delle cose, la delegazione era legittima, e scupolosamente conforme alla legge.

Seguita la discussione del disegno di legge relativo agli edificii scolastici.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, dice le ragioni per le quali, d'accordo con la Commissione, l'articolo 6 rimane modificato così:

« Art. 6. Gli edifizi costrutti, ampliati o restaurati con prestiti contratti in base alla presente legge, non potranno essere destinati ad uso diverso, da quello per il quale il mutuo fu conceduto. Qualora ne sia invertita la destinaziane senza speciale autorizzazione governativa, lo Stato, salvi sempre gli altri provvedimenti consentiti dalle leggi, avrà diritto di rivalersi contro il comune tanto per le somme pagate quanto per l'onere assunto pel servizio del prestito. »

FINOCCHIARO-APRILE, relatore, dice che la Commissione, dopo avere esaminato le varie proposte di emendamento, ha creduto di tenerne conto colla nuova formula concordata col ministro, e che spera possa conciliare le opposte opinioni.

CARNAZZA-AMARI svolge il seguente emendamento al 2° comma: « Qualora ne sia invertita la destinazione, lo Stato avrà il diritto di ordinare al Comune la restituzione delle somme mutuate in base alla presente legge, insieme agli interessi legali a contare dal giorno in cui ebbe luogo l'inversione. L'ordine del Governo avrà l'effetto di titolo esecutivo. »

LUGLI accetta la nuova formula della Commissione, e ritira il suo emendamento.

BONFADINI dice che il nuovo articolo risolve nei limiti del possibile le difficoltà, e quindi dichiara di accettarlo.

BONGHI chiede che nell'articolo si dica che le disposizioni in esso sancite sono applicabili agli edifizi o « parte di edifizi » giacchè spesso nei piccoli Comuni lo stesso fabbricato serve come scuola e ad altri usi.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, accetta la proposta dell'onorevole Bonghi, assicurando pure la Camera che sarà quanto prima nel Ministero d'istruzione pubblica istituito un organo speciale per esaminare i progetti di edifici scolastici.

ERCOLE, a nome della Commissione, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Bonghi.

FINOCCHIARO-APRILE, relatore, dichiara che fin dall'articolo primo la Commissione avea accolto implicitamente il concetto dell'onorevole Bonghi.

BONGHI dà spiegazioni.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, insiste nel mostrare la utilità dell'emendamento dell'onorevole Bonghi.

(È approvato l'articolo 6 secondo la nuova redazione proposta dalla Commissione e con l'emendamento dell'onorevole Bonghi accettato dalla Commissione e dal Ministro).

CALVI presenta e svolge il seguente articolo aggiuntivo: « Le disposizioni di cui nell'articolo precedente saranno applicabili per l'avvenire anche agli edifizi destinati oggidì a scopo scolastico per la costruzione, ampliazione e restaurazione dei quali furono ai comuni fatti mutui in base alle leggi 17 maggio 1863 e 27 maggio 1875. »

FINOCCHIARO APRILE, relatore, a nome della Commissione dichiara che non può accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Calvi, giacchè non crede opportuno di estendere le disposizioni della presente legge ad altri edifici costruiti sotto la legge precedente.

CALVI ritira il suo emendamento.

MARTINI F., propone la soppressione dell'articolo 7, giacchè non crede opportuno concedere sussidi per la costruzione di fabbricati destinati alle scuole secondarie, essendo più che sufficienti quelle che ora esistono, sì classiche che tecniche. Quanto poi ai convitti crede dovere suo dire tutta intera la verità alla Camera. Il convitto non è la scuola, esso serve non soltanto all'istruzione ma anche e principalissimamente all'educazione della gioventù.

Frattanto si deve constatare che in Italia uomini liberalissimi mandano i loro figli in istituti ecclesiastici. Assicurato il fatto bisogna indagarne le cagioni, le quali consistono in ciò che i padri di famiglia temono l'influenza dell'educazione troppo scettica, che si dà negli istituti governativi. Lo scetticismo può diventare una necessità nel corso della vita, ma nessun padre ama che esso sia inoculato fin dai primi anni della vita negli animi dei suoi figliuoli.

Il fatto che ora nota non è particolare dell'Italia, ma si riscontra anche in altri paesi e specialmente in Germania. Ora il nemico è quindi fortissimo e non si può combatterlo con piccoli mezzi e disgraziatamente invece di adoperarne di grandi, quelli adoperati non sono sempre i migliori, perchè facilitando ai comuni la moltiplicazione dei convitti, si fa sì che essi debbano impiegare un personale raccogliticcio ed inadatto.

Del resto crede che le cure dello Stato debbano essere principalmente accordate all'istruzione primaria, e se l'onorevole ministro asserisce che non è vero che le scuole secondarie sono speciali della borghesia, ciò può esser vero in diritto, ma non in fatto.

Quello che importa è migliorare le scuole che ci sono, non accrescerne il numero.

Così soltanto si provvederà efficacemente alla difesa dello Stato. (Bene! Bravo!)

BONFADINI è in gran parte d'accordo coll'onorevole Martini.

Prega ministro e Commissione di rinunciare a questo articolo.

ARCOLEO fa osservare come sia inopportuna questa disposizione, in una legge che dovrebbe essere soltanto di proroga di una legge precedente; soprattutto se si riflette che tra poco verrà in discussione alla Camera un disegno di legge che distribuisce in modo più equo e più uniforme il peso dell'istruzione secondaria. Allo stato attuale della legislazione con questo articolo si favorirebbero alcune regioni, mentre altre non ne risentirebbero alcun vantaggio.

Non crede possibile economie reali e durevoli nel bilancio dell'istruzione pubblica, a meno che non si sopprimano violentemente alcuni servizii. Del resto egli vorrebbe che prima di votare una nuova spesa le economie si fossero già attuate.

In fatto di economie egli vuole il sistema di pronta cassa. (Ilarità, approvazioni). Fa vari raffronti tra le norme legislative che regolano le scuole secondarie, i convitti e le scuole normali.

Raccomanda alla Camera la soppressione di questo articolo; anche perchè esso non trova il suo posto in una legge di proroga. (Bravo! Approvazioni).

LUGLI si associa ad alcune considerazioni fatte dagli onorevoli Martini ed Arcoleo, e prega la Camera di sopprimere l'articolo.

FINOCCHIARO APRILE espone come l'onorevole Arcoleo non fosse presente quando fu proposto l'articolo 7. Ecco perchè egli non lo conosceva.

ARCOLEO non ha fatto rimprovero alcuno alla Commissione; si è solamente meravigliato come così tardi fosse fatta quella proposta.

COPPINO parla per fatto personale; e spiega come ed in quali condizioni egli fece quella proposta. Crede che sia consentito ai ministri di proporre articoli aggiuntivi ad un disegno di legge, quando la Commissione parlamentare lo sta esaminando.

COSTANTINI dà ragione del seguente emendamento da lui proposto in sostituzione del primo capoverso di questo articolo.

« Possono valersi delle disposizioni della presente legge i comuni, le provincie e gli altri enti morali, a cui incombe l'obbligo di provvedere agli edifizi per l'istruzione classica e tecnica. »

L'obbiettivo di questa legge è assai più largo di quello che sembrava all'on. Martini; sicchè l'oratore non crede che sia il caso di preoccuparsi della spesa non grave.

Il fine a cui più specialmente mira l'emendamento che egli propone è quello di fare che tutti gli enti morali ai quali incombono oneri per l'istruzione secondaria, risentano ugualmente qualche vantaggio da questa legge.

NICOLOSI prega la Camera di approvare l'articolo 7.

VILLA presenta alla Camera la prima parte della relazione sul Codice penale, e che gli sia consentito di presentare il rimanente anche durante le vacanze.

(Così è stabilito).

La seduta termina alle 6 30.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 22. — Correvano voci a Massaua, circa la supposta partenza del Negus verso il Sud.

Notizie in data di ieri notte confermano nulla essere mutato nel contegno degli abissini, che continuano a rimanere nei campi di Asmara, Vokitba, Godofelassi e Gura. Ghinda rimane sempre abbandonata. A Gura, Arafali ed Uaà, regna completa calma.

PARIGI, 22. — L'Ag. Havas pubblica: « Il ministro del commercio, Dautresme, non ha ancora fatto conoscere al ministro degli esteri, Flourens, il suo avviso sulle contro-proposte italiane »

LONDRA, 21. — La regina Vittoria, colla principessa Beatrice, col principe di Battemberg e con seguito, è partita dal castello di Windsor nel pomeriggio per Portsmouth, diretta in Italia.

CHERBURGO, 22. — La regina Vittoria è arrivata.

Il prefetto marittimo, col suo stato maggiore, e il console inglese, si recarono a bordo del yacht reale ad ossequiare S. M.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 22 marzo 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	96 30 cont.
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 45
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 20
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	460 25
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	612 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2125 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	758 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	505 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	620 »
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	570 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	1530 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1508 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1140 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2110 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	1160 »
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Detto Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	100 92½
	Parigi	chèques	»	»	101 60
2	Londra	90 g.	»	»	25 55
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 96 30, 96 32½, fine corr.

Az. Banca Generale 660, fine corr.

Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 226, 229½, 230, 231, 232, 232½, fine corr.

Risposta dei premi / Prezzi di Compensazione: 29 Marzo
Compensazione: 30 id.
Liquidazione: 31 id.

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 21 marzo 1888:
Consolidato 5 0/0 lire 96 372.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 202.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 625.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 332.

Il Sindaco: Mario Bonelli.

V. Trocchi, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della Gazzetta Ufficiale.